

PREMIALITA' ENERGETICHE – Regolamento Energetico Comunale (REN) e disposizioni regionali di cui alla DGR 967/2015 e ss.mm.ii. Regione Emilia Romagna. PRESUPPOSTI E MODALITA' di APPLICAZIONE.

Di seguito vengono esplicitate in forma di FAQ le modalità applicative delle premialità energetiche vigenti fornendo alcuni chiarimenti di coordinamento tra quanto disciplinato dalla DGR 967/2015 e ss.mm.ii. e quanto stabilito da vigente Regolamento Energetico Comunale.

Il REN vigente, approvato dapprima con atto Consiglio Comunale n. 11 del 24.03.2015 e successivamente aggiornato ed integrato con atto CC. n. 90 del 29.11.2017 e confermato con atto CC n. 96 del 13.12.2021 in adeguamento alla variante generale di Piano Strutturale Comunale (PSC 2030), **ha sistematizzato tutte le premialità energetiche introdotte dall'Atto di Coordinamento Regionale di cui alla DGR 967/2015**, e successivamente confermate dalla DGR 1261/2022, in un'unica cornice organica che assorbe pertanto anche quanto fin dal 2015 introdotto dalla disposizione regionale (premio del 5%).

L'art. 1 – Principi e finalità – del REN vigente infatti, al comma 3 chiarisce che ***“Il presente REN si fonda sul recepimento della DGR n. 967/2015 e ss.mm.ii. della Regione Emilia Romagna”*** in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 12 c. 2¹ della L.R. 15/2013.

Le premialità stabilite dal REN vigente hanno pertanto definito gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e l'innovazione tecnologica del patrimonio edilizio sul territorio comunale, individuando i termini di applicazione delle misure di efficientamento energetico in accordo sia con le Direttive Comunitarie sia con quanto introdotto dall'atto di coordinamento regionale, coordinandone le modalità di recepimento a livello locale.

Alla luce di quanto chiarito, **LE PREMIALITÀ REGIONALI DI CUI ALLA DGR 967/2015, come confermate dalla DGR 1261/2022, non possono trovare applicazione autonoma – vale a dire NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER GLI INTERVENTI EDILIZI DA REALIZZARE NEL TERRITORIO COMUNALE IN QUANTO SONO GIÀ STATE RECEPITE DAL REN VIGENTE. Il Comune di Parma nel proprio REN ha infatti integralmente “assorbito” le premialità introdotte dalla RER con l'atto di coordinamento richiamato, ancorché con diverse modalità applicative:**

- **Premio volumetrico inteso come scomputo dei muri perimetrali verticali di facciata per interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in base al punteggio premiale conseguito come stabilito dalla Tabella 1.2;**
- **Premio del 20% per interventi su edifici esistenti, e/o riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in base al punteggio premiale conseguito come stabilito dalla Tabella 1.4.**

Si evidenzia infine che per l'attuazione degli interventi disciplinati dal POC approvato con atto CC n. 57/2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 1 del REN vigente (allegato C1 delle NTA del RUE) occorre far riferimento esclusivamente all'allegato B delle Norme Tecniche di Attuazione del POC per il quale continua ad avere validità il regolamento energetico pre-vigente.

¹ 2. Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.

PREMIO VOLUMETRICO inteso come scomputo dei muri perimetrali verticali di facciata per INTERVENTI di NUOVA COSTRUZIONE o di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Gli incentivi di cui si possono avvalere gli interventi di nuova costruzione e quelli di ricostruzione previa demolizione sono quelli elencati nella Tab. 1.2 del Regolamento Energetico (REN) allegato C1 delle Nta del RUE.

In tal caso il premio volumetrico è inteso come scomputo, dal calcolo della Superficie Lorda dell'intero spessore dei muri perimetrali di facciata. Tale applicazione, nei fatti, a fronte della diversa modalità di calcolo della SL (con l'esclusione dello spessore dei muri perimetrali) consente di ottenere una maggiore Superficie Utile a parità della SL nominale stabilita per l'intervento.

PREMIO VOLUMETRICO del 20% per INTERVENTI su EDIFICI ESISTENTI

Gli incentivi di cui si possono avvalere gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica su edifici esistenti (esclusa pertanto la demolizione e ricostruzione anche intesa come Ristrutturazione Edilizia pesante) sono quelli elencati nella Tab. 1.4 del Regolamento Energetico (REN) allegato C1 delle Nta del RUE.

In tal caso il premio volumetrico, pari al 20% della SL dell'immobile oggetto dell'intervento di miglioramento:

- può essere utilizzato per ampliare l'edificio stesso (qualora caratteristiche e modalità di intervento lo consentano)
oppure
- può essere trasferito secondo le modalità previste dalle NTA del RUE vigente. Tali modalità il RUE le ha stabilite all'art. 2.1.3 comma 3 delle NTA, ai sensi del quale *“nel caso di aree omogenee negli usi, è possibile intervenire tramite una progettazione unitaria che consenta una redistribuzione delle superfici realizzabili”*, contemplando pertanto in un unico titolo sia l'intervento di efficientamento energetico sull'esistente sia quello di nuova realizzazione sfruttando la premialità del 20%.

Poiché il miglioramento non può che essere riferito ad un edificio esistente, il nuovo edificio potrà eventualmente solo beneficiare delle premialità di cui alla Tab. 1.2 in termini di scomputo, dal calcolo della Superficie Lorda, dell'intero spessore dei muri perimetrali di facciata.

L'incentivo del premio volumetrico per esplicita disposizione del REN, non può essere applicato all'interno della zona territoriale omogenea A – Centro Storico.